

A Tutti i Comuni del Lazio
Loro sedi

Oggetto: Quesiti relativi all'applicabilità delle diverse forme di compostaggio in loco dei rifiuti organici alla luce delle intervenute modifiche normative in materia.

Nota di chiarimento del Ministero della Transizione Ecologica

Per il corretto espletamento delle funzioni amministrative attribuite ai sensi dell'art. 6 della L.R. 27/98, con la presente preme informare tutti i Comuni in indirizzo circa i chiarimenti resi dal Ministero della Transizione Ecologica, in risposta a specifici quesiti della Regione Lombardia, relativamente alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità), così come introdotte nella disciplina di settore dal collegato ambientale (articoli 37 e 38 della L. 221/2015) e con il decreto ministeriale attuativo dello stesso (DM 29 dicembre 2016, n. 266).

In particolare, si evidenzia che gli impianti a servizio di singole utenze (domestiche o non domestiche come scuole, ospedali, ristoranti, mense etc), possono rientrare nella tipologia prevista dall'art. 37 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che prevede la deroga alla procedura autorizzativa ordinaria o semplificata prevista dal testo unico ambientale, in quanto si configura attività di autocompostaggio, ove siano rispettate le disposizioni specifiche che regolamentano la fattispecie.

La nota di chiarimento, disponibile al link:

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/nota_7mar2019_compostaggio.pdf

richiama in particolare che *“Qualora si tratti di un’utenza singola (domestica o anche non domestica) l’attività si configura come autocompostaggio ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera e) del d. lgs. 152/06. Tale attività non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, a condizione che il compost, prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato*

esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto. Non è previsto un limite di quantità per i rifiuti trattati tramite autocompostaggio, tuttavia le quantità trattate devono essere congruenti con la tipologia di utenza che effettua l'attività. Per utenze domestiche si considera generalmente una produzione di rifiuti organici pari a 80 kg/ab anno per ciascun componente del nucleo familiare (nota prot.n. 2776/RIN del 24/02/2017). Per le utenze non domestiche i quantitativi saranno in funzione dell'attività svolta dall'utenza stessa (scuola, ospedale, esercizio commerciale, bar, ristorante, ecc.)”.

Appare evidente che può configurare attività di autocompostaggio, quella svolta da una specifica struttura produttrice di rifiuto organico nell'ambito delle proprie specifiche attività, il cui compost “...prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto”.

Pertanto, come già affermato in altre sedi dalla scrivente Direzione, si richiama la necessità che il compost prodotto dalle attività di autocompostaggio di utenze non domestiche sia utilizzato esclusivamente nell'ambito della medesima attività, come chiarito dal Ministero competente.

Invece, con riferimento alla tipologia di compostaggio attuato dalle Amministrazioni locali, definito compostaggio locale, si rappresenta che il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l'utilizzatore del compost, venendo in questo caso a mancare il presupposto per la qualifica dell'attività come compostaggio di comunità.

Tale tipologia di attività, disciplinata dall'articolo 214, comma 7-bis del D.L.vo 152/2006, recante una specifica procedura autorizzativa semplificata, non necessita di ulteriori specifiche o atti normativi ed è destinata al trattamento dei rifiuti nell'ambito dello stesso comune ove sono stati prodotti oppure di comuni limitrofi.

A differenza del compostaggio di comunità, quindi, nel compostaggio locale sono specificate le tipologie di attività che originano il rifiuto. Inoltre, lo stesso può anche essere conferito dal produttore ad un sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti e non deve essere conferito all'apparecchiatura esclusivamente da parte delle utenze che lo hanno prodotto. A differenza di quanto avviene nell'attività di autocompostaggio o di compostaggio di comunità, il compost prodotto dal compostaggio locale deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti (D.L.vo 75/2010) per gli ammendanti compostati.

Sempre con riferimento al compostaggio locale si ritiene che tale attività non debba necessariamente essere effettuata dal Comune, ma possa anche essere intrapresa da altri soggetti. Tuttavia, nel caso di raccolta e gestione dei rifiuti da parte di un soggetto terzo rispetto all'utente che ha prodotto il rifiuto, il soggetto in questione è comunque tenuto al rispetto della normativa



DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI
AREA RIFIUTI

relativa alla gestione dei rifiuti ed, in particolare, l'iscrizione all'albo dei gestori dei rifiuti, diminuendo, nella pratica, i benefici di semplificazione associati a tale procedura.

Il Dirigente

Ing. Sara Palombi
Firmato digitalmente

Il Direttore Generale

ing. Wanda D'Ercole
Firmato digitalmente